CAMERA DEI DEPUTATI N. 2675

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(ZAGARI)

E DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(PIERACCINI)

Modifica dell'articolo 1239 del codice della navigazione

Presentato alla Presidenza il 21 gennaio 1974

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Corte costituzionale con sentenza n. 121 del 9 luglio 1970 dichiarava l'illegittimità costituzionale degli articoli 1238, 1242, 1243, 1246, 1247 del codice della navigazione in materia di giurisdizione penale del comandante di porto, escludendo che tale dichiarazione si estendesse agli articoli 1240, 1245, concernenti rispettivamente la competenza per territorio e le « letture permesse di disposizioni testimoniali ». Tali norme infatti, così motivava la Corte costituzionale, si riferiscono a tutti gli organi aventi competenza sui reati previsti dal codice della navigazione ed è ovvio che, venuta meno la competenza giurisdizionale penale dei comandanti di porto, le disposizioni in parola non sono più applicabili a tale giurisdizione.

La Corte costituzionale non faceva menzione dell'articolo 1239 del codice della navigazione, concernente la potestà conferita al comandante di porto, in materia di oblazione nelle contravvenzioni marittime.

Cessata la competenza giurisdizionale del comandante di porto, in essa compresa la potestà conferitagli dall'articolo 1239 del codice della navigazione, totalmente sostituita da quella del giudice ordinario, venivano manifestate, da parte di alcune autorità marittime periferiche, d'accordo o meno con le locali autorità giudiziarie ordinarie, opinioni difformi circa la validità della potestà di oblazione prevista dall'articolo 1239 del codice della navigazione. Alcuni comandanti di porto continuavano a ritenersi competenti in materia, altri trasmettevano gli atti all'autorità giudiziaria ordinaria, che in qualche occasione li restituiva, sollevando conflitto di attribuzione. Il pretore di Napoli, ad esempio, denunziava il conflitto negativo di attribuzioni insorte con il comandante di porto di Napoli e proponeva istanza di risoluzione del conflitto medesimo alla Corte costituzionale, la quale con ordinanza 26 maggio 1971, n. 118, ne dichiarava l'inammissibilità.

Nella suddetta ordinanza la Corte costituzionale non mancava però di ribadire quanto già deciso nell'ordinanza 16 marzo 1971, n. 52 e che cioè la dichiarazione di illegittimità costituzionale, contenuta nella sentenza n. 121 del 1970 non può essere estesa all'articolo 1239 del codice della navigazione, che disciplina l'oblazione nelle contravvenzioni marittime,

perché tale norma è tuttora applicabile da parte degli organi competenti a giudicare di reati in questione.

Nonostante le suddette precisazioni della Corte costituzionale non è ancora cessato presso le varie autorità giudiziarie ordinarie il dubbio interpretativo circa la competenza a definire l'oblazione, prevista dal richiamato articolo 1239 del codice della navigazione.

In tale situazione di dubbio interpretativo, più o meno fondato, che nella pratica giudiziaria dà luogo a concrete difformità procedurali, risolventesi in una vera e propria incertezza per il cittadino, si è ritenuto opportuno predisporre un provvedimento legislativo per la modifica dell'articolo 1239 del codice della navigazione.

Con esso si propone una nuova formulazione dell'articolo suddetto, che, trasformando l'oblazione in un istituto di natura amministrativa, lascia alla competenza extragiurisdizionale del comandante di porto la possibilità di definire per oblazione le contravvenzioni marittime, salvo l'intervento dell'autorità giudiziaria ordinaria nella successiva fase giurisdizionale relativa alla dichiarazione di estinzione del reato.

Accogliendo tale nuova formulazione si raggiungerebbero i seguenti fini essenziali:

l'uniformità del regime giuridico per tutte le contravvenzioni marittime punite con la sola pena pecuniaria. Tale uniformità in atto non esiste, dato che la potestà di oblazione mentre è conferita al magistrato ordinario per le contravvenzioni previste dal codice della navigazione (articolo 1239 del codice della navigazione secondo l'interpretazione della Corte costituzionale) è invece conferita al comandante del porto per quelle previste dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50, sulla navigazione da diporto (articolo 40 della legge medesima);

l'eliminazione di un notevole aggravio per i già oberati uffici giudiziari;

la rapida definizione *in loco* dei procedimenti, tanto più necessaria in quanto spesso si tratta di imputati che sostano per breve tempo con la loro nave in un porto, da cui si trasferiscono in altri porti, anche stranieri.

È pur vero che i suddetti fini potrebbero essere realizzati mediante la depenalizzazione attualmente allo studio delle contravvenzioni marittime, che, trasformando l'illecito penale in illecito amministrativo, attribuisca poi ai comandanti di porto la competenza a ricevere il pagamento delle somme dei contravventori, ma, per quanto ampio possa essere l'ambito della depenalizzazione, è probabile che resti pur sempre un margine, in cui possa operare l'oblazione in via amministrativa, e cioè in quei casi in cui le contravvenzioni oblazionabili non si ritengono degradabili in illeciti amministrativi a causa della natura dell'interesse protetto.

DISEGNO DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Il testo dell'articolo 1239 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è sostituito con il seguente:

« Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola pena della ammenda, prima che il decreto di condanna sia divenuto esecutivo o, quando sia stata fatta opposizione, prima della apertura del dibattimento dinanzi all'autorità giudiziaria di primo grado, il contravventore può presentare domanda di oblazione al comandante di porto capo del circondario in cui è stata accertata l'infrazione. Il comandante di porto, ricevuta la domanda di oblazione, richiede, qualora occorra, gli atti del procedimento all'autorità giudiziaria ed ammette l'istante al pagamento di una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dal presente codice per la contravvenzione commessa nonché delle eventuali spese. Egli fissa, altresì, il termine entro cui il pagamento deve essere eseguito, sotto pena di decadenza dal beneficio della oblazione.

Il provvedimento del comandante di porto è comunicato verbalmente all'interessato o notificato per mezzo di personale dipendente o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di comunicazione verbale, l'ufficiale di porto che vi ha proceduto ne fa attestazione sull'originale del provvedimento.

Il pagamento della somma stabilita per la oblazione e delle eventuali spese, eseguito nel termine prescritto, estingue il reato. Il comandante di porto trasmette gli atti relativi alla avvenuta oblazione all'autorità giudiziaria che provvede a dichiarare la estinzione del reato.

Nei casi di competenza dell'autorità consolare, la domanda di oblazione è diretta a tale autorità, la quale provvede a norma dei commi precedenti, rimettendo poi i relativi atti all'autorità giudiziaria competente per territorio ai sensi dell'articolo 1240 del presente codice ».